

DISSERTAZIONE SESSANTESIMATERZA.

De gli Avvocati delle Chiese, e de' Visdomini.

NELLE vecchie memorie della Storia Ecclesiastica, e specialmente nelle Carte de' rozzi Secoli, sovente si truova menzione de gli Avvocati, che i Vescovi, Abati, Canonici, e gli altri Sacerdoti Rettori di Chiese, prendevano per difesa de i loro Beni e diritti. Il darne ora cognizione appartiene all' istituto mio. Ed è bene antichissima l' origine di questa Dignità. Imperciocchè come han fatto già vedere il Tommasini Tom. I. Lib. II. Cap. 97. ed anche il Du-Cange nel Glos. Lat. nello stesso Secolo V. il Concilio Milevitano II. (e non già il Cartaginese, come esso Du-Cange pensò) determinò, che si domandassero a *gloriosissimis Imperatoribus Defensores Scholastici, qui in actu sint, vel in officio defensionum caussarum Ecclesiasticarum*, e che sia loro permesso *ingredi Judicum Secretaria*. Quei, che allora vennero chiamati *Defensores*, ne' susseguenti Secoli più sovente portarono il nome di *Avvocati*. Stima il suddetto Tommasini nata ne gli Ecclesiastici la necessità di prendere questi Difensori delle loro cause, perchè *summopere abhorrescerent & a liibus, & Tribunalibus Judicum Sæcularium*. Nol niego io, se si tratta de' primi Secoli della Chiesa. Ma ne' susseguenti io truovo dappertutto Vescovi, Abati, e fin le stesse Badesse comparire al Foro Secolare, ed ivi esporre le loro ragioni, e talvolta senza l'aiuto e la presenza de gli Avvocati. E' dunque da dire, che l' assistenza e il soccorso di essi si richiedeva una volta, perch' essi erano periti nella scienza delle Leggi, di cui erano ordinariamente privi gli Ecclesiastici, nè conveniva loro lo studio di esse per valersene ne' Tribunali, e per questo d' uopo era valersi di Legisti Secolari. Ma si aggiunse ancora un' altra ragione. Cioè volendo alcuno di essi Ecclesiastici litigare davanti a i Giudici Laici, dovea prestare il Giuramento di calunnia, e potea essere forzato a giurare per altre occasioni: il qual Rito quantunque sia approvato dalla Ragione per giusto, tuttavia i sacri Canonici nol permettevano al Clero, sì perchè desideravano i militanti nella Chiesa studiosi della pazienza, e lontani dall' accusare il Prossimo, e dal litigare; e sì ancora per guardarli da ogni pericolo di poter spergiurare, anche contro lor voglia. Apparteneva dunque a gli Avvocati il giurare in vece de i Chierici litiganti. Ciò espressamente si truova ordinato nella Legge Prima Longobardica di Arrigo II. Imperadore. Mirabilmente crebbe la necessità di aver Avvocati Secolari, da che l' iniquissimo uso del Duello cotanto invalse sotto i Re Longo-